



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 13/10/2016

Oggetto: REVOCA RESTRIZIONE SANITARIA.

IL SINDACO

Visto TU. delle LLSS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell' 8.02.1954;

Visto Il Decreto Ministeriale n° 592 del 15 12 1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazioni della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,

Visto il D L vo 196198 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il DPR 317/96,

Visti i DD AA n 31361 del 17/3/2000' e n 00519 del 12/4/02 recenti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Visto il D.A. 01185/13;

Vista l'O M 28/05/15 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Vista l'Ordinanza del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario prot. n. 2016-0025501 del 09-09-2016 con la quale si dispone al Sig. nato a Leonforte il e ivi residente in via Pal....., titolare di allevamento bovino censito con codice, l'abbattimento di tutti i capi bovini presenti in azienda (stamping-out);

Considerato che tutti i capi bovini afferenti al codice aziendale risultano essere stati avviati alla macellazione e che a far data dal 21-09-2016 non risultano presenti in allevamento animali della specie bovina;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A S P di Enna, **Considerato** che sono venuti meno i motivi che avevano indotto l'adozione di misure sanitarie,

REVOCA

Le restrizioni sanitarie precedentemente impartite con apposita Ordinanza Sindacale

ORDINA

a) che il ripopolamento degli allevamenti potrà avvenire solo dopo che i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali siano stati puliti e disinfettati sotto il controllo ufficiale.

b) il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi..

c) Il Sig..... è incaricato e pertanto responsabile dell'esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza atto stesso notificata.

Assoro lì «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE

